POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

AIMAG S.P.A.

Via Maestri del Lavoro 38 – CAP 41037 Mirandola

Codice Fiscale – Partita IVA: 00664670361

CODICE CIG: BDF123493A

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.12.2026
alle ore	24,00 del	31.12.2027

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento	Qualsiasi forma di accumulo, spandimento e/o riversamento di acqua, compreso anche il rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua), diverso da acqua condotta, alluvioni e/o inondazioni e/o esondazioni.
Alluvione e/o inondazione e/o esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Apparecchiature elettroniche e supporti dati	A titolo esemplificativo e non limitativo apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici: • di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità), compresi dati e programmi; • di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto

	per la loro natura e specifica destinazione d'uso; • per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.); • di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.); • audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, impianti di videosorveglianza, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci); • di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, pese e bilance elettroniche); ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non, contenente rilevante componente elettronica, purché non a corredo o al servizio del macchinario. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti. - Supporti di dati; software; istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurato aggiunto	Il soggetto a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
CONTENUTO, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE,	A titolo esemplificativo e non limitativo:

ARREDAMENTO	• Impianti selezione, pre-trattamento, trattamento meccanico rifiuti; • Macchinari, impianti ed attrezzature non al servizio dei fabbricati; • Sostanze liquide e gassose; • Mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio; • Cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni; • Raccolte e collezioni, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria e valori **(come da definizione)**; • Apparecchiature elettroniche **(come da definizione)**; • Mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato; • Scorte e merci in genere **(come da definizione)** • beni e valori dei dipendenti • Centrali idroelettriche; • Centrali teleriscaldamento; • Impianti e impermeabilizzazioni delle discariche, teli in HDPE e TNT e/o materiale diverso incluse spese di allestimento, installazione e posa in opera; Il tutto di proprietà del Contraente/Assicurato o detenuto a qualsiasi titolo, compresi concessione, comodato, locazione, uso, gestione, affidamento, custodia o altro titolo legittimo. Resta escluso quanto rientra nella definizione di Beni Immobili. Il tutto di proprietà del Contraente/Assicurato e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque.
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Costo di rimpiazzo	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Danni conseguenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento

	assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Estorsione	Il reato così come definito dall'art. 629 del Codice Penale
Beni immobili (Fabbricati)	A titolo esemplificativo e non limitativo: • Le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, comprese fondazioni, opere murarie e di finitura, impianti idrosanitari, i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà dell' Assicurato o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dall' Assicurato medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti dall' Assicurato a qualsiasi uso e destinazione, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati; sono comprese le spese indirette, quali la direzione dei lavori, i collaudi, l'organizzazione cantiere, ecc. • Piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, aree a verde, impianti di illuminazione esterna ed altri impianti generici minori, nonché altre opere esterne, comprese relative opere di fondazione e basamenti; • Cabine d'utenza, cabine di zona, cabine primarie; • Impianti di trasmissione dati e telecomunicazione; • Impianti, centrali di teleriscaldamento, trasmissioni, condutture, camini, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche; • Affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili; • Tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; • Stazioni ecologiche • Torri piezometriche Il tutto di proprietà del Contraente/Assicurato o detenuto a qualsiasi titolo, compresi concessione, comodato, locazione, uso, gestione, affidamento, custodia o altro titolo legittimo.

Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni conseguenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Fenomeno elettrico	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice riscaldamento ed illuminazione.
Fermentazione	Trasformazione chimica della materia organica
Frana/Franamento	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Furto	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale
Impianti fotovoltaici	Gli impianti per la produzione di energia elettrica, comprensivi di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).
Impianti termici solari	Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento comprensivi di: pannelli, circuito a fluido, pompa, serbatoio di accumulo trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infedeltà dei dipendenti	Furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità

Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Merci e scorte in genere	Scorte e merci in genere inclusi rifiuti oggetto di selezione trattamento o lavorazione, semilavorati, parti di ricambio, carburanti, lubrificanti, gas tecnici, materiali di consumo, gomme, sacchi, prodotti chimici, reagenti e solventi in genere, materiale di laboratorio derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili
Mezzi di custodia	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere
Opere e oggetti d'arte	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico
Partita	Ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Rapina	Il reato così come definito dall'art. 628 del Codice Penale
Reti di acquedotto e fognatura	Condotte, condutture, tubazioni con relative opere edili ed accessorie relative alle fognature, all'acquedotto.
Rete di Illuminazione pubblica	Impianto di illuminazione pubblica, complesso formato dalle linee di alimentazione, dai quadri elettrici, dai sostegni, dai centri luminosi/corpi illuminanti e dalle apparecchiature di pertinenza, destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Reti di teleriscaldamento e distribuzione gas	Condotte, condutture, tubazioni con relative opere edili ed accessorie relative.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Sinistro/Danno	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	La Compagnia di Assicurazione
Terremoto – Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto - Sisma", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terreno	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Terrorismo	Ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 del C.C.
Valori	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

DEFINIZIONI SPECIFICHE – SEZIONE DANNI INDIRETTI (MARGINE DI CONTRIBUZIONE)

Costi variabile della produzione venduta	L'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie e ai costi per servizi variabili connessi con l'attività produttiva. Vedere **articolo 2** - Determinazione della somma assicurata sezione 8.
Margine di contribuzione	La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Periodo di indennizzo	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenute posteriormente alla data del sinistro.
Ricavi di vendita	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata, svolta nel luogo indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
Franchigia	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella Scheda di polizza.
Franchigia temporale	L'importo sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. Tale franchigia si ottiene dividendo il Margine di Contribuzione assicurato per il numero di giorni del periodo di indennizzo (da intendersi pari a 360 giorni) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di giorni (franchigia temporale) riportato nella Scheda di polizza. Tale importo rimarrà sempre e comunque a carico dell'Assicurato.
Somma assicurata	Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo a titolo di perdita di Margine di Contribuzione o altre voci indennizzabili previste dalla polizza. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 - Assicurato

La presente polizza è stipulata da **AIMAG SPA** in nome e per conto proprio e delle seguenti Società Controllate che assumono, con AIMAG, la qualifica di Assicurato:

- **AS RETIGAS –** P.IVA 03167510365
- **SINERGAS IMPIANTI –** P.IVA 03019680366
- **AeB Energie –** P.IVA 03212500361

Art. 3 – Attività assicurata e descrizione del rischio

Si prende atto che le attività del Contraente/Assicurato, indicate in via generica ed a titolo esemplificativo e non limitativo, sono le seguenti:

- Gestione impianti, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
- Impianto e gestione dell'intero ciclo dell'acqua;
- Gestione dello stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali;
- Produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
- Pubblica illuminazione;
- Torri Piezometriche;
- Produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- Infrastrutture e servizi di telecomunicazione;
- Altri servizi di interesse generale a rilevanza economica ed attività imprenditoriali connesse al profilo delle competenze aziendali;
- Progettazione e produzione di dispositivi per la conversione del volume del gas.
- La ricerca, la captazione, l'utilizzazione, la distribuzione, la somministrazione e la commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché di minerali o di altro qualsiasi prodotto del sottosuolo per destinarli a qualsiasi uso, anche attraverso opportune trasformazioni;
- Lo studio, l'acquisto, la locazione e l'esercizio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia elettrica e a qualsiasi altro scopo;
- L'attività di studio e sperimentazione in campo energetico mirate allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;
- Attività di laboratorio: analisi microbiologiche, chimiche e fisiche in matrici ambientali.
- Gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione del gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
- Produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
- Attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori;
- Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sia propri che di terzi;
- Servizi di pubblica illuminazione inclusi tutti i servizi di efficienza energetica;
- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione e assistenza di impianti elettrici ordinari e speciali;

- Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti: impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; impianti idrosanitari nonché' quelli di trasporto, trattamento, uso, d'accumulo e consumo d'acqua all'interno di edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore

- Servizi d'assistenza e verifica impianti gas per uso domestico; gestione tecnica degli impianti termici (trasformazione, costruzione, gestione, manutenzione di centrali termiche); installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti: impianti di trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; impianti di protezione antincendio; installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti: impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica fornita dall'ente distributore; impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche

Per quanto qui non espressamente elencato a titolo esemplificativo si rimanda all'oggetto sociale indicato nello Statuto delle Società assicurate.

La presente polizza assicura tutti i beni del Contraente/Assicurato, siano essi di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, compresi concessione, comodato, locazione, leasing, uso, gestione, affidamento, custodia, deposito, superficie o altro titolo legittimo, utilizzati direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività assicurate.

Si intendono altresì assicurati i beni di proprietà dello Stato, di Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Consorzi, Autorità, Società pubbliche o private e di terzi in genere, purché il Contraente/Assicurato abbia su tali beni un interesse assicurabile ai sensi di legge.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento -rimossa fin d'ora ogni riserva o eccezione al riguardo - alle scritture e/o evidenze amministrative dell'Assicurato.

Si intendono garantiti anche i beni:

- ubicati all'aperto per loro naturale destinazione (anche in aree non recintate);
- a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano nonché dell'Unione Europea, attraverso ubicazioni od organizzazione proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI PER LE SEZIONI DANNI DIRETTI E SEZIONE DANNI INDIRETTI (MdC)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 “Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l’utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l’esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinarie.

Non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:

a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
b) eventuali inadempienti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 C.C., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2027 senza tacito rinnovo.

In caso di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a **sei mesi** rispetto a ciascuna scadenza anniversaria

È facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso da parte di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea, ex art. 120 c.11 del Codice, della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il/i periodo/i richiesto/i, purché complessivamente non eccedente/i, i **6 mesi** decorrenti dalla scadenza del contratto.

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i **60 giorni** successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **60° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Il premio si intende flat per entrambe le sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti, non è pertanto prevista regolazione di fine anno.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Ferme le esenzioni già previste all' art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede" le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi vengono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni orarie. La revisione del premio può esser richiesta dopo che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio del contratto.
L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "*Revisione dei prezzi*"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.

2.La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;

3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9- Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenute devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al

Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Il Contraente deve adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto con eccezione di quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dal Contraente.

Resta convenuto tuttavia che, in caso di sinistro, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina di Periti che spetta esclusivamente alla Società e al Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca sia beni di Terzi che beni del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 15 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 16 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 3 mesi dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 18 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo nella misura dell'**8%** sul premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si da atto che:

- Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società (Assicuratori);
- Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori);

- Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Versione a scelta del concorrente, da indicare nella scheda di offerta tecnica. Un'eventuale diversa versione potrà essere inserita previo benestare da parte della stazione appaltante da richiedere attraverso i quesiti di gara.

VERSIONE N. 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE N. 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE N. 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

VERSIONE N. 4 - Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

VERSIONE N. 5 - In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

VERSIONE N. 6 - La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 22 – Delimitazioni territoriali

Versione a scelta del concorrente, da indicare nella scheda di offerta tecnica. Un'eventuale diversa versione potrà essere inserita previo benestare da parte della stazione appaltante da richiedere attraverso i quesiti di gara.

VERSIONE N. 1 Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea inclusa Sevastopol, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;
- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhistan, Kyrgyzstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela;
- Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme).

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

VERSIONE N. 2 Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) Derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi/Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) Sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi /Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) Derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del Governo di uno o più dei predetti Paesi /Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti , in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cu i il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi /Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DINECK E DI LUGANSK , MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di Assicurazione.

Art. 23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso dall'art. 2 "Esclusioni" della presente Sezione.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1912 c.c. i danni causati, verificatisi in occasione di o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo e, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come sopra indicato, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente a risarcire i danni causati da:

1) atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato;
4) inquinamento di aria, acqua, suolo;
5) contaminazione chimica, biologica e/o nucleare;
6) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e " Ordinanze delle Autorità – Oneri di urbanizzazione";
7) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
8) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
9) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
10) graduale deterioramento per effetto di: umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno causato da evento non escluso;

11) infedeltà dei dipendenti. Ai fini della presente esclusione per “infedeltà dei dipendenti” si intende il furto e/o l’appropriazione indebita attuata dai dipendenti o da terzi ma con la complicità dei dipendenti;

12) perdite di mercato, salvo quanto previsto dall'apposita sezione Danni Indiretti (MdC) o altre apposite condizioni;

13) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla sezione Danni Indiretti (MdC) o altre specifiche estensioni;

14) eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, tsunami, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni e alluvioni, esondazioni, salvo quanto espressamente ricompreso;

15) materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

16) guasti alle macchine, salvo quanto eventualmente espressamente derogato;

17) i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

18) i danni attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta e i danni di natura estetica che non pregiudichino la funzionalità del bene assicurato;

19) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;

20) i danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione in essere;

La presente polizza non comprende inoltre i danni:

21) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell’impianto che hanno provocato il danno;

22) relativi a lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;

23) cagionati durante i trasporti e/o i trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia “Portavalori”;

24) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

25) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o termica salvo che siano provocati da danni non altrimenti esclusi;

26) sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana:

i) a “fabbricati” che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
ii) a “fabbricati” in costruzione;

27) esclusione c.d. “rischio cyber”

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- un "Atto Cyber" (→definizione) ovvero ad un "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso "Malware" o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi "Sistema informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

28) Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche" / "Malattie trasmissibili"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
□ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
□ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 3 – Beni esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Aeromobili, natanti e veicoli iscritti al P.R.A salvo quanto espressamente incluso;
2. Gioielli, pietre e metalli preziosi (salvo quanto facente parte degli eventuali oggetti d'arte assicurati);
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Beni all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. Terreni, salvo quanto espressamente incluso;
7. Acque, moli, canali, nonché ponti, raccordi ferroviari, gallerie e strade adibiti alla pubblica circolazione (ad eccezione di moli, canali, ponti, raccordi ferroviari, gallerie e strade di proprietà e/o concessione e/o al servizio di un insediamento dell'Assicurato in quanto minori dipendenze);
8. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato a seguito di obblighi derivanti dalla legge o da contratti/concessione;
9. Criptovalute e valute digitali in genere.

SEZIONE 4 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI COPERTURA DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. 1 – Spese di demolizione e sgombero e residuati del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo previsto dal contratto per tale garanzia, alla voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

1. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

2. le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

3. Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

4. Le spese di rimozione, trattamento e ricollocamento dei rifiuti in discarica anche se l'evento dannoso, rientrante nelle garanzie prestate dalla polizza, abbia colpito e danneggiato esclusivamente i predetti rifiuti. Si intendono comunque esclusi i residui rientranti nella categoria "Radioattivi" come disciplinati dal DPR 185/1964 e ss. mm. ii.

5. Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati, nonché le spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per smontare, rimuovere, trasportare conservare e ricollocare e rimontare le cose mobili di terzi non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nei soli casi in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione fabbricati danneggiati, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo di € 15.000,00.

Art. 2 – Spese peritali

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, scelto e nominato conformemente all' Art. 3 "Procedura per la valutazione del danno" , nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Si conviene che, in caso di sinistro, l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese peritali"

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 4 – Ricorso vicini e/o Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito e riportato nell'apposita partita, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza tener conto delle franchigie.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del **20%** del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 5 – Rischio locativo

La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 6 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro.

A titolo esemplificativo e non limitativo verranno indennizzate le spese di:

□ affitto di locali;

□ installazione temporanee di telefono, rete internet, ecc.;

□ noleggio attrezzature;

□ trasporto dipendenti;

□ uso di impianti o apparecchi sostitutivi;

□ applicazione di metodi di lavoro alternativi;

□ prestazioni di servizi da terzi;

□ lavoro straordinario, notturno o festivo.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 7 – Spesa ricerca e riparazione del guasto

La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di liquidi o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 8 – Acqua condotta

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da acqua condotta:

- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 9 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, pioggia, grandine, neve.

I danni causati da pioggia, grandine e neve relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

La Società non risponde:

a) dei danni da inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

b) dei danni causati da cedimenti, o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

c) dei danni subiti da:

- insegne e antenne;
- cose poste all'aperto non per naturale destinazione;

Relativamente ai danni da grandine, debbono intendersi esclusi i danni di natura estetica ove l'effetto della grandine (es.: "picchiettatura") non infici la funzionalità e la sicurezza del bene assicurato e/o della sua copertura per i fabbricati.

Relativamente agli enti all'aperto per loro naturale destinazione, sono esclusi i danni dovuti al graduale deterioramento, logorio, usura quale conseguenza naturale degli effetti graduali degli agenti atmosferici.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.
Restano tuttavia esclusi i danni ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia).

Ghiaccio e gelo

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dell'Interruzione dell'energia termica/riscaldamento.

Grandine (su fragili)

la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

1. serramenti, vetrate e lucernari in genere;

2. lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
3. pannelli fotovoltaici e pannelli solari (se assicurati);

nei limiti del sottolimite specifico previsto in polizza.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 10 - Inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

Sono compresi i danni derivanti da rottura, sormonto o cedimento di argini artificiali e naturali, anche conseguenti all'esondazione dei fiumi o corsi d'acqua.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;

c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

d) subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo

La Società risponde dei danni occorsi al patrimonio assicurato a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato.

La Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti di Terrorismo, la Società non risponde dei danni da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze e/o materiale nucleare, chimico, biologico e/o radioattivo utilizzati per compiere tali atti.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 12 – Frane, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da cedimento, franamento, smottamento del terreno. Sono comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano oggettivamente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 13 – Opere di Fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto alla Sezione 7- art 7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 14 - Costi di collaudo

La Società indennizza le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di Enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, anche se tali Enti risultano apparentemente illesi ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 15 – Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 16 – Terremoto - Sisma

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, maremoto e fenomeni tellurici in genere. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

c) danni connessi al furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 17 - Rottura vetri e cristalli

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristallo, specchio o vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale e/o fatto di terzi.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Dalla presente garanzia e relativa limitazione sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, comprese le c.d. facciate continue, che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.

Art. 18 – Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. È escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione,

artistico o scientifico.

È facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La Società tuttavia non risponde dei danni relativi alla perdita di archivi dovuti a:

- presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;

- avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 19 – Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti da beni posti in refrigerazione a causa di:

a) mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;

b) fuori uscita del liquido refrigerante

conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o altre sostanze utilizzate allo scopo o di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Gli eventi di cui ai punti a) e b) sono assicurati anche se causati da atti dolosi e/o eventi sociopolitici.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 20 – Fenomeno elettrico/elettronico

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita CONTENUTO, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici-elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 21 – Ordinanze di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e/o Opere speciali e/o enti assicurati, nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa o in altra ubicazione.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre spese come indicate all' art. 1 "Spese demolizione e sgombero", nonché le spese di smaltimento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 22 – Operazioni di carico e scarico, movimentazione interna ed urto veicoli

Gli enti rientranti nella partita CONTENUTO/IMPIANTI, MACCHINARI/ATTREZZATURE/ARREDAMENTO e le MERCI E SCORTE IN GENERE si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località assicurate e/o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o causa di loro movimentazione all'interno di aree private e urto veicoli.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 23 - Guasti alle macchine

La Società si obbliga ad indennizzare i danni causati da guasti meccanici, mancato od anormale funzionamento di macchinari o impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate a pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato siano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di assicurazione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 24 - Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;

b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui

eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 25 - Contenuto/impianti, macchinari/attrezzature/arredamento e le merci e scorte in genere presso terzi

Relativamente a CONTENUTO/IMPIANTI, MACCHINARI/ATTREZZATURE/ARREDAMENTO e le MERCI E SCORTE IN GENERE si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro – smart working.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 26 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita dei beni assicurati a seguito di furto (anche perpetrato con destrezza), rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali), scippo e/o estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono compresi in garanzia i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva nonché le eventuali spese documentate sostenute per provvedere all'ammortamento titoli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di Polizza "Furto – rapina – estorsione – scippo".

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti fabbricati e/o locali e/o aree recintate (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti in scheda di Polizza alla voce "Guasti cagionati dai ladri".

Eventuali danni subiti dai beni assicurati per atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti in scheda di Polizza alla voce "Eventi socio-politici,

terrorismo e sabotaggio" (la franchigia prevista per la garanzia "Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio" verrà applicata esclusivamente ai danni riconducibili ad atto vandalico).

Salvo per quanto riguarda gli enti posti all'aperto per loro naturale destinazione e/o per quanto diversamente stabilito in polizza, è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto, che le cose assicurate siano poste all'interno degli stabilimenti.

La Società indennizza le cose assicurate in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi, e simili;

II. utilizzando chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione, in questo caso, che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;

III. per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

IV. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

I termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali ulteriori difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque riposti all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Furto di beni all'interno di veicoli. La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando i beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, durante il loro trasporto - compresa la sosta – a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, e siano rispettate le seguenti condizioni:

-il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido;

-i beni siano riposti in modo da non essere visibili dall'esterno;

- durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 06.00) i veicoli siano ricoverati in rimesse private chiuse a chiave oppure rimesse pubbliche custodite o in cortili chiusi da recinzione o in parcheggi custoditi.

-il furto venga denunciato alle Autorità competenti.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto di beni all'interno di veicoli".

Furto commesso e/o agevolato da dipendenti del Contraente/Assicurato. La garanzia è estesa al furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Furto di valori. Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte all'interno dei fabbricati.

Le garanzie rapina ed estorsione sono prestate anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato.

Non sono assicurati per il furto i valori presenti nelle macchine automatiche per il rilascio dei titoli di sosta (parcometri/casse automatiche).

Furto con destrezza. L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico e/o per i beni ad impiego mobile utilizzati fuori dai locali, fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Furto con destrezza" a condizione che il sinistro sia denunciato alle autorità competenti entro i 3 giorni immediatamente successivi alla data di accadimento.

Reintegro della somma assicurata. Resta inteso che in caso di sinistro furto/rapina/estorsione la somma assicurata per ciascuna partita si intenderà automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

Mancanza di custodia o disabitazione. La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

Spese di recupero beni ritrovati
La garanzia viene estesa, alle spese di recupero per ricovero, custodia e rientro dei beni ritrovati/recuperati a seguito furto/rapina/estorsione/scippo.

Art. 27 – Danni durante il trasporto dei valori (Portavalori)

La Società assicura la perdita di "valori" per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato.
La garanzia è valida purché tale trasporto sia affidato:

A) a uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest'ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;

B) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicurato con suddetto trasportatore;

- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti del Contraente (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

Art. 28 – Beni ad impiego mobile

La società indennizza i danni subiti da, a titolo esemplificativo e non limitativo, apparecchiature elettroniche, elettriche, macchinari, utensili e strumenti ad impiego mobile e dai supporti dati, quando si trovano all'esterno dei fabbricati assicurati, durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata e sempreché il furto sia avvenuto violando tali difese, mediante scasso, rottura, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o utilizzo di chiavi false. L'Assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo previsto a questo titolo.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. 29 - Dispersione di sostanze

Si precisa che la dispersione di sostanze liquide o gassose, e i danni da essa provocati, è coperta di assicurazione, ferma l'esclusione dei danni da stillicidio, usura, corrosione, imperfetta tenuta per difetto strutturale dei contenitori, raccordi o tubazioni e quelli verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti nella Scheda di Polizza.

SEZIONE 5 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza la perdita di **margine di contribuzione (MdC)** dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita ed alle spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita, derivanti da inattività, parziale o totale, provocata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non indennizza la perdita di Margine di Contribuzione dovuti a:

a. dolo del Contraente/Assicurato;
b. provvedimenti imposti dall'Autorità;
c. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
d. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
e. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 3 - Cessazione del rischio

La presente Sezione è automaticamente annullata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, della Sezione Diretti, anche la presente Sezione si intende tacitamente disdetta o risolta a partire dalla data stessa, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 - Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro 30 giorni dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro 30 giorni dalla notifica delle nuove condizioni, la presente Sezione è automaticamente annullata e la Società provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

SEZIONE 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI
DANNI INDIRETTI MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Art. 1 - Fornitori e Clienti

Qualora un insediamento dei fornitori o clienti dell'Assicurato sia colpito da sinistro che risulterebbe indennizzabile ai sensi della Sezione Danni Diretti della presente polizza e tale sinistro causi un'interruzione – totale o parziale - dell'attività dell'Assicurato nelle ubicazioni assicurate, l'eventuale perdita di Margine di Contribuzione che potrà derivare all'Assicurato stesso, sarà indennizzata secondo le condizioni tutte della presente Sezione sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza.

La presente condizione particolare non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

Art. 2 - Perdite conseguenti a disposizioni dell'Autorità

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2 Esclusioni, punto b), indennizza i Danni Indiretti derivanti da inattività – parziale o totale -, per un periodo non superiore a 30 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente condizione particolare non è operante per sinistri originati da atti di terrorismo.

Art. 3 - Perdite conseguenti ad impedimento di accesso

La Società indennizza i Danni Indiretti derivanti da inattività – parziale o totale -, per un periodo non superiore a 30 giorni, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate, causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate nella polizza di riferimento né detenute a qualunque titolo dall'assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro sia garantito dalla polizza di riferimento stessa.

Art. 4 - Forniture pubbliche o private

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività assicurata causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione o linea per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano essi di proprietà pubblica o privata) poste entro il raggio di 5 Km., della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti e sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza.

Art. 5 - Franchigia sulla sezione Danni Diretti di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la sezione Danni Diretti di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dal presente contratto che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termine della sezione di riferimento, del danno diretto.

Art. 6 - Beni non assicurati nella sezione Danni Diretti

L'assicurazione si intende estesa ad eventuali perdite che possano derivare da interruzioni di esercizio o intralcio causati all'attività assicurata da un sinistro che abbia colpito beni non assicurati dalla presente polizza, in uso a

qualsiasi titolo al Contraente, sempreché il sinistro sia causato da un evento indennizzabile nella sezione Danni Diretti di riferimento.

Art. 7 - Interdipendenza

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di Contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione Danni Materiali di riferimento, che abbia colpito i beni e/o l'ubicazione di una delle aziende, assicurate da questa polizza, facenti parte del medesimo Gruppo dell'Assicurato in qualità di controllanti, controllate o collegate.

Il Contraente si impegna ad adoperarsi affinché possano essere eseguite tutte le indagini, gli accertamenti e i controlli necessari presso l'ubicazione colpita dal sinistro e affinché vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto di tale sinistro sulla propria attività.

SEZIONE 7 - GESTIONE SINISTRI DANNI MATERIALI DIRETTI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro **45 giorni** da quando l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata;

oppure

b) a richiesta di una delle parti tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all' Art. 2 della Sezione 4 "Spese Peritali" e Art. 3 della Sezione 4 "Onorari di architetti, professionisti e consulenti" della presente polizza.

Art. 4 - Differenziale storico-artistico

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati assicurati anche se di interesse storico artistico è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle

soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi; pertanto, relativamente alle partite "Beni immobili/Fabbricati" e "Beni immobili/Fabbricati storici - artistici", la Società - fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno - presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall' art. 7 – Sezione 7 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Scheda di polizza alla voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 5 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione "Obblighi in caso di sinistro".

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dai reparti o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

A) In caso di perdita totale del bene

I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

II) per le infrastrutture interrate, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e rinterri;

III) per impianti, attrezzature, i macchinari, gli arredamenti e i beni mobili in generale: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, doganali e fiscali;

IV) per le opere d'arte: il valore di mercato al momento del sinistro;

V) per le apparecchiature elettroniche con vetustà non superiore a 5 anni: il costo di rimpiazzo a nuovo del bene, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Per i beni con vetustà superiore a 5 anni, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

VI) per i valori: il valore nominale degli stessi.

B) in caso di danno parziale:

I) Il costo integrale per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come sopra determinati. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nel presente contratto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto beni immobili (fabbricati) e beni mobili in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio in via permanente alla data del sinistro. Per fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e apparecchiature assicurate, l'indennizzo verrà sempre calcolato sulla base del valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo senza applicazione di vetustà, salvo specifiche clausole di degrado espressamente previste nel contratto.

b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..

e) Per i danni alle merci e scorte, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

f) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

g) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

h) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

i) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera.

k) "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del **15%** della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

l) relativamente a Terreni – si calcola il costo di ripristino, ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite.

Art. 8 Copertura nuovi enti

Premesso che per acquisizione si intende l'acquisto, l'acquisizione, la presa in consegna o comunque l'assunzione della disponibilità di beni a qualsiasi titolo, e per alienazione si intende la vendita, cessione, dismissione o perdita della disponibilità degli stessi, si conviene che tutti i beni acquisiti dal Contraente e/o dagli Assicurati nel corso del periodo di assicurazione si intendono automaticamente compresi in garanzia dalla data della loro acquisizione.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, per il tramite del Broker, entro 90 giorni dalla data di acquisizione, i nuovi beni o enti entrati a far parte del patrimonio assicurato.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di variazione per l'adeguamento del premio, calcolato pro-rata temporis dalla data di acquisizione del bene.

In assenza di osservazioni da parte della Società entro il predetto termine di 30 giorni, i beni comunicati si intenderanno accettati ed acquisiti in copertura alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando l'obbligo del Contraente di corrispondere il relativo premio di variazione.

Resta inteso che la copertura assicurativa opera automaticamente e senza soluzione di continuità dalla data di acquisizione del bene e permane efficace anche nelle more dell'emissione della relativa appendice e del pagamento del premio di variazione, fermo restando l'obbligo del Contraente di corrispondere tale premio nei termini previsti dall'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia" della presente polizza.

Il premio dovuto per le variazioni intervenute dovrà essere corrisposto nei termini previsti dall'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - regolazione/adeguamento premio" della presente polizza.

Le variazioni così disciplinate non costituiscono regolazione premio ai sensi della presente polizza, bensì variazioni contrattuali da perfezionarsi mediante emissione di specifica appendice nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 9 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (clausola non applicabile alle partite assicurate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all' Art. 7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 30% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di € 10.000,00.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all' art. 7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante

ART. 10 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 12 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall' Art. 11 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 13 - Rinuncia all'azione di rivalsa-surroga

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli Amministratori e Dipendenti del Contraente/Assicurato nonché delle persone delle quali lo stesso si avvale nello svolgimento della propria attività e di cui deve rispondere.

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti delle Società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, dei Soci, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato, Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, per lo svolgimento delle proprie attività a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente

Art. 14 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

In ogni caso l'importo massimo dell'anticipo non potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 15 – Recuperi

In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita beni mobili la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

a) in primo luogo, per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;

b) in secondo luogo, per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;

c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

Art. 16 – Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).

Art. 17 - Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 18 - Ripristino dei danni

Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d'opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà al Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici del Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:

- per la manodopera (dipendente del Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce "Spese Generali ed utili d'impresa";
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino del Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente.

Art. 19 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa.

SEZIONE 8 - GESTIONE SINISTRI
DANNI INDIRETTI MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o diminuire la perdita indennizzabile;

2) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;

3) fornire a proprie spese alla Società, entro 60 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite;

4) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri, libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

1) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:

calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente conseguito durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, si terrà conto degli ordini acquisiti ove esistenti, dei dati storici aziendali, dei budget e dei piani industriali approvati, della produzione in corso al momento del sinistro, nonché delle tendenze dell'attività e delle condizioni di mercato che avrebbero influenzato l'andamento dell'impresa in assenza del sinistro. Nella valutazione saranno considerate tutte le circostanze ragionevolmente idonee a dimostrare l'andamento presumibile dell'attività senza l'evento dannoso. Qualora durante il periodo di indennizzo l'Assicurato effettui vendite o prestazioni in altra ubicazione o mediante soggetti terzi, i relativi ricavi saranno detratti dal danno soltanto nella misura in cui abbiano effettivamente contribuito alla riduzione della perdita indennizzabile.

2) relativamente alle spese supplementari:

calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Saranno altresì indennizzabili le spese sostenute per il mantenimento della continuità operativa, la conservazione della clientela, degli obblighi contrattuali e dei livelli di servizio.

Art. 3 – Anticipo indennizzi

Il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo per danni Diretti ed Indiretti sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società:

• è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dal Contraente e/o dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di prodotto;

• decorre dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Art. 4 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (clausola non applicabile alle partite assicurate a primo rischio assoluto)

Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione effettivo, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile qualora tale differenza non superi il 20% del valore effettivo. Qualora la differenza superi il 20%, la regola proporzionale sarà applicata tenendo conto della sola eccedenza rispetto a tale percentuale di tolleranza.

SEZIONE 9 - SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE, CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite e somme assicurate SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI

PARTITE ASSICURATE PER SETTORE DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE
AMBIENTE – RIFIUTI Compostaggio - Stazioni ecologiche – Discariche		
1	Fabbricati	€ 64.171.905,00
2	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 66.925.000,00
3	Veicoli presenti nelle autorimesse servizio raccolta **(a P.R.A.)**	€ 1.000.000,00
4	Merci e scorte - Bidoni – Sacchetti – Cestini/Serrature – Containers – PEERS – Containers – Attrezzature – Mobili del servizio raccolta **(a P.R.A.)**	€ 600.000.00
RETI GAS E CABINE		
5	Fabbricati	€ 0
6	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 10.211.962,00
7	Rete di distribuzione gas **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00
SERVIZIO IDRICO – FOGNARIO		
8	Fabbricati	€ 60.031.842,00
9	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 42.107.569,00
10	Rete di distribuzione idrica e fognaria **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00
IDROELETTRICO		
11	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 3.000.000,00
TELERISCALDAMENTO		
12	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 16.000.000,00
13	Rete di teleriscaldamento	€ 1.000.000,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
14	Rete di distribuzione **(a P.R.A.)**	€ 800.000,00
FOTOVOLTAICI		
15	Impianti fotovoltaici/Impianti termici solari	€ 700.000,00
IMPIANTI ESTRAZIONE GAS		
16	Fabbricati	€ 350.000,00
17	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 7.700.000,00

SEDI AMMINISTRATIVE		
18	Fabbricati	€ 23.650.800,00
19	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 12.500.000,00
PARTITE VALIDE PER TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA'		
20	Ricorso Terzi **(a P.R.A.)**	€ 5.000.000,00
21	Terreni **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00
22	Merci e scorte **(a P.R.A.)** – *Escluso settore ambiente e rifiuti*	€ 50.000,00
23	Demolizione e sgombero **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00
TOTALE		**€ 323.799.078,00**

Art. 2 – Società Assicurate, somme assicurate – <u>SEZIONE DANNI INDIRETTI (MdC)</u>

SOCIETA'	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE A P.R.A.
AIMAG SPA	MARGINE DI CONTRIBUZIONE	€ 7.000.000,00
AS RETIGAS	MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
AeB ENERGIE	MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
	TOTALE	**€ 7.000.000,00**

Art. 3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.

Tali sottolimiti si devono intendere per sinistro e periodo assicurativo e per tutte le Aziende assicurate.

Si precisa inoltre che i limiti / sottolimiti sottoindicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'importo indennizzabile a termini di polizza verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

Nel caso in cui il limite e/o lo scoperto/franchigia sia "per ubicazione" con tale dicitura si intende il singolo fabbricato e relativo contenuto, salvo per quanto riguarda le partite:

- **Partita 3** - Veicoli presenti nelle autorimesse servizio raccolta

- Partita 4 - Merci e scorte - Bidoni – Sacchetti – Cestini/Serrature – Containers – PEERS – Containers – Attrezzature – Mobili del servizio raccolta

- Partita 7 - Rete di distribuzione gas

- Partita 10 - Rete di distribuzione idrica e fognaria

- Partita 13 - Rete di teleriscaldamento

- **Partita 15** - Impianti fotovoltaici/Impianti termici solari

- **Partita 22** - Merci e scorte **(a P.R.A.)** – *Escluso settore ambiente e rifiuti*

per cui, in considerazione della tipologia di beni, con "ubicazione" si intende riferirsi all'intera partita assicurata.

SCHEDA DI POLIZZA

STOP LOSS	COMPLESSIVO	**€ 50.000.000,00**
	RELATIVO ALLE **PARTITE 1 – 2- 3 – 4** SERVIZIO AMBIENTE – RIFIUTI LIMITATAMENTE ALLE GARANZIE INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE, SCOPPIO E CADUTA AEROMOBILI* **Precisazione: lo Stop Loss relativo ai beni appartenenti alle **partite 1 – 2- 3 – 4 Servizio Ambiente – Rifiuti** è parte dello stop loss generale e non in aggiunta allo stesso.*	**€ 5.000.000,00**

FRANCHIGIA FRONTALE	FRANCHIGIA FRONTALE per tutti i danni salvo quanto diversamente contrattualizzato	€ 10.000,00 per sinistro
	FRANCHIGIA FRONTALE PER DANNI DA INCENDIO DA QUALUNQUE CAUSA (anche relativi alla garanzia eventi sociopolitici/terrorismo) LIMITATAMENTE ALLE PARTITE **1 – 2- 3 – 4** SERVIZIO AMBIENTE – RIFIUTI	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 300.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE DANNI DIRETTI		
GARANZIA	**SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** **PER SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO**	**SCOPERTI E FRANCHIGIE** **PER SINISTRO**
Spese di demolizione, sgombero, rimozione, ricollocamento ecc. (Sezione 4 art. 1)	La somma assicurata alla partita Spese demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 4 art. 1	Nessuna
Spese peritali (Sezione 4 art. 2)	€ 100.000,00	Nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Sezione 4 art. 3)	€ 50.000,00	Nessuna
Ricorso Terzi e Locatari (Sezione 4 art. 4)	La somma assicurata alla partita Ricorso Terzi	Nessuna
Maggiori costi (Sezione 4 art. 6)	€ 50.000,00	Franchigia Frontale
Spese di ricerca e riparazione del	€ 25.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per periodo assicurativo	Franchigia frontale

guasto (Sezione 4 art. 7)		
Acqua condotta (Sezione 4 art. 8)	€ 250.000,00	Franchigia frontale
Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 9)	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00 Sottolimite Grandine: € 500.000,00 Sottolimite sovraccarico neve: € 4.000.000,00 Sottolimite ghiaccio e gelo: € 2.500.000,00 Sottolimite grandine su fragili: € 300.000,00	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 20.000,00 per ubicazione Grandine: Scoperto del 10% col minimo di € 20.000,00 Sovraccarico neve: Scoperto del 10% col minimo di € 5.000,00 Ghiaccio e gelo Scoperto del 10% col minimo di € 2.500,00 Grandine su fragili Scoperto del 10% col minimo di € 2.500,00
Alluvioni, inondazioni ed esondazioni (Sezione 4 art. 10)	40% della somma assicurata per ciascuna ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00	Scoperto del 10% col minimo di 20.000,00 per ubicazione
Allagamento – Bombe d'acqua (Sezione 4 art. 10)	€ 2.000.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 5.000,00
Eventi sociopolitici (Sezione 4 art. 11)	€ 10.000.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 5.000,00
Terrorismo e sabotaggio (Sezione 4 art. 11)	€ 5.000.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 10.000,00
Frane, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno	€ 1.000.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 10.000,00

(Sezione 4 art. 12)		
Opere di fondazione (Sezione 4 art. 13)	€ 1.000.000,00	Frontale
Costi di collaudo (Sezione 4 art. 14)	15% del valore assicurato riferibile al bene interessato dal sinistro	Frontale
Crollo e collasso strutturale dei fabbricati (Sezione 4 art. 15)	€ 500.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 10.000,00
Terremoto – Sisma (Sezione 4 art. 16)	40% della somma assicurata per ciascuna ubicazione con il massimo di € 8.000.000,00	Scoperto del 20% col minimo di € 30.000,00 per ubicazione
Ricostruzione archivi (Sezione 4 art. 18)	€ 300.000,00	Frontale
Mancato freddo (Sezione 4 art. 19)	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Fenomeno elettrico (Sezione 4 art. 20)	€ 250.000,00	€ 10.000,00
Operazioni di carico e scarico, movimentazione interna ed urto veicoli (Sezione 4 art. 22)	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Guasti alle macchine (Sezione 4 art. 23)	€ 500.000,00	Scoperto del 10% col minimo di € 15.000,00
Guasti alle apparecchiature elettroniche (Sezione 4 art. 24)	€ 25.000,00	€ 2.000,00
Contenuto/impianti, macchinari/attrezzature/arredamento e le merci e scorte in genere presso terzi (Sezione 4 art. 25)	€ 500.000,00	€ 5.000,00
Furto – rapina – scippo – estorsione (Sezione 4 art. 26)	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo con i seguenti sottolimiti: Beni mobili (esclusi i	Beni mobili (esclusi i valori): € 500,00 Valori: € 1.000,00 per sinistro

		valori): € 50.000,00; Valori riposti in mezzi di custodia: € 30.000,00; Valori ovunque riposti: € 5.000,00 Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 1.000 Furto di beni posti all'aperto per destinazione d'uso € 20.000,00 Furto con destrezza: € 5.000,00 Furto di beni all'interno dei veicoli – € 3.000,00 Furto beni in rame: € 20.000,00	Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 Furto di beni all'aperto per destinazione d'uso: € 2.000,00 Furto di beni all'interno di veicoli: € 500,00 Furto con destrezza: € 1.000,00 Furto beni in rame: € 3.000,00
Danni durante il trasporto di valori (PORTAVALORI) (Sezione 4 art. 27)	€ 5.000,00		€ 1.000,00
Impiego mobile (Sezione 4 art. 28)	€ 100.000,00		€ 1.000,00
Dispersione di sostanze (Sezione 4 art. 29)	€ 250.000,00		Frontale

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

DANNI INDIRETTI (MdC)

EVENTI E/O GARANZIE	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER PERIODO	FRANCHIGIA PER SINISTRO
Tutte, fatto salvo per:	6 mesi, con il limite della somma a PRA prevista in polizza, ovvero € 7.000.000,00	20 giorni
Guasti alle macchine/Fenomeno elettrico	€ 1.000.000,00	€ 30.000,00
Fornitori e clienti (Sezione 6 art. 1)	€ 750.000,00	10 giorni
Disposizioni delle Autorità (Sezione 6 art. 2)	€ 500.000,00	30 giorni
Impedimento di accesso (Sezione 6 art. 3)	€ 500.000,00	30 giorni
Fornitura pubbliche e private (Sezione 6 art. 4)	€ 500.000,00	30 giorni

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE IN AGGREGATO SEZIONE DANNI DIRETTI E INDIRETTI	
STOP LOSS per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	€ 50.000.000,00
Spese peritali/Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 150.000,00
Eventi atmosferici	€ 10.000.000,00

Eventi sociopolitici e terrorismo	€ 10.000.000,00
Fenomeno elettrico	€ 250.000,00
Terremoto - Sisma	€ 8.000.000,00
Inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 4.000.000,00
Crollo e collasso strutturale di fabbricati	€ 1.000.000,00
Guasti alle Macchine/Apparecchiature elettroniche	€ 750.000,00
Dispersione di sostanze	€ 500.000,00
Frana, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno	€ 1.000.000,00
Operazioni di carico e scarico, movimentazione interna ed urto veicoli	€ 250.000,00

CONTEGGIO MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Voci di bilancio per AIMAG SPA 31.12.2025	Importi in €	
	+	-
+ Ricavi di vendita	€ 112.723.725,00	
+ Rimanenze finali	€ 1.543.763,00	
- Rimanenze iniziali		€ 1.759.444,00
- Acquisti dell'anno		€ 12.363.406,00
Spese sopprimibili		
- Servizi (80%)		€ 33.578.071,20
TOTALI	[A] € 114.267.488,00	[B] 47.699.921,20
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	**€ 66.567.566,80**	
SOMMA ASSICURATA	**Vedi tabella Sez. 9 – Art. 2**	

Voci di bilancio per AS RETIGAS SPA 31.12.2025	Importi in €	
	+	-
+ Ricavi di vendita	€ 19.198.063,62	
+ Rimanenze finali	€ 941.863,34	
- Rimanenze iniziali		€ 908.908,07
- Acquisti dell'anno		€ 1.567.556,01
Spese sopprimibili		
- Servizi (80%)		€ 4.013.487,42
TOTALI	[A] € 20.139.926,96	[B] € 6.489.951,50
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	**€ 13.649.975,46**	
SOMMA ASSICURATA	**Vedi tabella Sez. 9 – Art. 2**	

Voci di bilancio per AeB ENERGIE SPA 31.12.2025	Importi in €	
	+	-
+ Ricavi di vendita	€ 2.677.430,04	
+ Rimanenze finali	€ 6.362,21	
- Rimanenze iniziali		€ 32.785,13
- Acquisti dell'anno		€ 981.603,58
Spese sopprimibili		
- Servizi (80%)		€ 588.090,07
TOTALI	[A] € 2.683.792,25	[B] € 1.602.478,78
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	**€ 1.081.313,47**	

SOMMA ASSICURATA	**Vedi tabella Sez. 9 – Art. 2**

Art. 4 - Calcolo del premio - Sezione Danni materiali

PARTITE ASSICURATE PER SETTORE DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE	TASSO ANNUO ‰ IMPOSTE INCLUSE	PREMIO ANNUO IMPOSTE INCLUSE
AMBIENTE – RIFIUTI Compostaggio - Stazioni ecologiche – Discariche				
1	Fabbricati	€ 64.171.905,00	….‰	€ ……
2	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 66.925.000,00	….‰	€ ……
3	Veicoli presenti nelle autorimesse servizio raccolta **(a P.R.A.)**	€ 1.000.000,00	….‰	€ ……
4	Merci e scorte - Bidoni – Sacchetti – Cestini/Serrature – Containers – PEERS – Containers – Attrezzature – Mobili del servizio raccolta **(a P.R.A.)**	€ 600.000.00	….‰	€ ……
RETI GAS E CABINE				
5	Fabbricati	€ 0	….‰	€ ……
6	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 10.211.962,00	….‰	€ ……
7	Rete di distribuzione gas **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00	….‰	€ ……
SERVIZIO IDRICO – FOGNARIO				
8	Fabbricati	€ 60.031.842,00	….‰	€ ……
9	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 42.107.569,00	….‰	€ ……
10	Rete di distribuzione idrica e fognaria **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00	….‰	€ ……
IDROELETTRICO				
11	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 3.000.000,00	….‰	€ ……

TELERISCALDAMENTO				
12	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 16.000.000,00	….‰	€ ……
13	Rete di teleriscaldamento	€ 1.000.000,00	….‰	€ ……
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
14	Rete di distribuzione **(a P.R.A.)**	€ 800.000,00	….‰	€ ……
FOTOVOLTAICI				
15	Impianti fotovoltaici/Impianti termici solari	€ 700.000,00	….‰	€ ……
IMPIANTI ESTRAZIONE GAS				
16	Fabbricati	€ 350.000,00	….‰	€ ……
17	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 7.700.000,00	….‰	€ ……
SEDI AMMINISTRATIVE				
18	Fabbricati	€ 23.650.800,00	….‰	€ ……
19	Contenuto Macchinari Impianti Attrezzature Arredamento	€ 12.500.000,00	….‰	€ ……
PARTITE VALIDE PER TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA'				
20	Ricorso Terzi **(a P.R.A.)**	€ 5.000.000,00	….‰	€ ……
21	Terreni **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00	….‰	€ ……
22	Merci e scorte **(a P.R.A.)** – *Escluso settore ambiente e rifiuti*	€ 50.000,00	….‰	€ ……
23	Demolizione e sgombero **(a P.R.A.)**	€ 2.000.000,00	….‰	€ ……
TOTALE		**€ 323.799.078,00**		€ ……

Art. 5 - Calcolo del premio - Sezione Danni Indiretti (MdC)

SOCIETA'	SOMMA ASSICURATA A PRA	TASSO ANNUO ‰ IMPOSTE INCLUSE	PREMIO ANNUO IMPOSTE INCLUSE
AIMAG S.P.A			

AS RETIGAS S.P.A.	**€ 7.000.000,00**	**‰ ….**	**€ …**
AeB ENERGIE S.P.A.			

Art. 6 – Premio annuo complessivo sezione Danni Diretti e Danni Indiretti

	SEZ. DANNI DIRETTI	SEZ. DANNI INDIRETTI	TOTALE
PREMIO ANNUO IMPONIBILE	€ ……	€ ……	€ ……
IMPOSTE	€ ……	€ ……	€ ……
PREMIO ANNUO LORDO	€ ……	€ ……	€ ……

Art. 7 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

SOCIETA’	AGENZIA	PERCENTUALE DI RITENZIONE

Art. 8 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sez 2 - Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sez 2 - Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sez 2 - Art. 3 Durata del contratto

Sez 2 - Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento del premio

Sez 2 - Art. 5 Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto

Sez 2 - Art. 6 Revisione dei prezzi

Sez 2 - Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione

Sez 2 - Art. 11 Foro competente

Sez 2 - Art. 20 Coassicurazione e delega

Sez 2 - Art. 21 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sez 2 - Art. 22 Delimitazioni territoriali

Sez. 3 - Condizioni di assicurazioni Danni Diretti Art. 2 - Esclusioni

È facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società	Il Contraente
……	……